



# Comune di Torano Castello

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via G. Marconi , 122-124 - 87010 Torano Castello

**Ordinanza N. 39**  
**Data di registrazione 26/05/2026**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA PER LA PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA-**

## IL SINDACO

### **Premesso:**

che all'interno del centro abitato del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

**Considerato** che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata; Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
- che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

**Ritenuto** utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

### **Visti:**

l'art. 29 - 30 – 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;  
il D.lgs. 152/06 s.m.i.;  
la legge 16.01.2003 n.3;  
Tanto quanto sopra riportato e ritenuto, pertanto, di dover emettere apposita ordinanza,

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e per non oltre 15 giorni alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
3. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
4. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
5. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
6. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
7. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie.
8. è vietato l'abbrucciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie e altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico in Materia Ambientale", così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 205/210;
9. Le stoppie e i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati e avviati ad uso di concimazione o a processi di biodegradazione compostaggio a cura e spese dei singoli produttori;

**Le operazioni di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4 e 5 devono in ogni caso essere eseguite almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario;**

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi;

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo.

### **AVVERTE**

I trasgressori della presente Ordinanza che:

1. in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
2. in caso di mancata pulizia di aree incolte, interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 (art. 29 del nuovo codice della strada);
3. per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione sarà aumentata fino al doppio;
4. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
5. che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

#### **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Torano Castello per la durata di 15 giorni;
2. Che i cittadini potranno essere informati collegandosi al sito del Comune di Torano Castello accessibile al pubblico;
3. Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
  - alla Polizia Locale;
  - al locale Stazione Carabinieri Forestali;
  - al locale Stazione Carabinieri
  - alla Prefettura;
  - alla Provincia

#### **COMUNICA CHE**

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990, entro 30 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, o, in via alternativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo competente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

Sindaco

Lucio Franco Raimondo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*